OGGETTO: IUC – componente tributaria TARI – Tariffe per l'anno 2014 – MODIFICA .

D.C.C. n. 50 del 30/09/2014

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ascolta l'Assessore Cirimbilli

Pertanto,

VISTA la delibera della Giunta Comunale n.40 del 11/03/2014, ad oggetto: Determinazione manovra tariffaria 2014, nella quale viene proposta al Consiglio comunale la modulazione delle aliquote per l'anno 2014;

VISTA la propria precedente delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 03/4/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'imposta comunale IUC;

VISTA la propria precedente delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 03/04/2014 con la quale sono state determinate le tariffe per l'anno 2014 della IUC, componente tributaria TARI;

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 135 del 11/09/2014 con la quale, per i motivi esaustivamente esposti nella premessa dell'atto stesso, delibera di proporre al Consiglio Comunale, in quanto organo competente, la modifica delle aliquote relative alla componente tributaria IMU per l'anno 2014;

VISTA la Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), che ha stabilito, tra l'altro, l' istituzione dell' Imposta Unica Comunale (IUC) dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti IMU, TASI e TARI, oltre ad una modifica normativa della componente IMU;

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il regolamento per la disciplina dell' imposta comunale unica (IUC), approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 03 Aprile 2014;

TENUTO CONTO delle nuove sopraggiunte specifiche necessità del bilancio di previsione 2014, così come espresso nella delibera della Giunta n. 135 del 11/09/2014 avente ad oggetto: "PROPOSTA DI MODIFICA al bilancio di previsione per l'esercizio 2014 e pluriennale 2014/2016";

PROPONE di MODIFICARE le aliquote per l'anno 2014 come DA TABELLA ALLEGATA;

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- **IMU** (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo per i servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tassa sui rifiuti)
 componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a

DATO ATTO che l'art. 1, comma 704 della Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ha stabilito <u>l'abrogazione</u> dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento per la disciplina dell' imposta comunale unica (IUC), approvato con delibera del Consiglio Comunale n.13 del 03 Aprile 2014, in vigore dal 01 gennaio 2014, e delle sue componenti;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 49 del 30/09/2014 relativa alla modifica del Piano Finanziario relativo al Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati 2014;

Visto l'allegato "A" alla presente deliberazione in cui sono rappresentate le categorie di utenze domestiche e non domestiche (attività com omogenea potenzialità di produzione di rifiuti) e le tariffe calcolate sulla superficie calpestabile;

Dato atto che le categorie e le tariffe sono determinate facendo riferimento a quelle previste dalla dell'anno 2013 di cui si confermano alcune categorie, ma si variano alcune rispetto a quanto stabilito in sede TARES semplificata, al fine di ottenere una maggiore diversificazione di categorie e un diverso peso;

DI DARE ATTO che l'applicazione delle suddette tariffe TARI garantiscono di fatto la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei ridiuti assimilati;

RI<u>DETERMINAZIONE</u> delle **Tariffe TARI 2014** destinata alla copetura integrale dei costi relativi al servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati come da <u>Allegato "A"</u> alla presente deliberazione che si concretizzano con una parziale conferma di quelle già fissate in sede Tares semplificata per l'anno 2013, ma si variano alcune rispetto alle stesse;

CONSIDERATO, inoltre che:

carico dell'utilizzatore.

- Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;
- In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed i relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13/01/2003 n.36 individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 158/1999.

- Ai sensi del D.P.R. 158/1999, i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
- I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui al comma 683, art. 1 della Legge n.147/2013.

RAVVISATA la necessità di provvedere, nell'ambito della manovra finanziaria, alla rideterminazione delle tariffe TARI per l'anno 2014 per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche coma sopra individuate;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) relativo al termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine per deliberare il bilancio, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il termine suddetto, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- il Decreto del 15 luglio del Ministero dell'Interno in cui viene prorogato al 30 settembre 2014, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali di cui all'art. 151 del testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- **DATO ATTO** che la proposta della presente deliberazione è stata discussa dalla competente Commissione consiliare nella seduta del 24 settembre 2014;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso parere favorevole dal revisore dei conti in data 12/09/2014 unitamente alla modifica bilancio di previsione 2014 e a tutte le altre modifiche propedeutiche alla predisposizione della modifica del bilancio c.a.; che il revisore dei conti ha aggiornato in data 29/09/2014 Prot.n. 8053 il proprio parere esclusivamente alle modifiche intervenute successivamente alla approvazione del bilancio relativamente a: programma triennale delle opere pubbliche e piano del fabbisogno del personale, ed è stato integrato con l'espressione del parere favorevole anche in merito al Piano Finanziario TARI;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile dell'Area Finanziaria e Tributi, Rag.Ivana Faina, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) ha espresso gli allegati pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile;

Visto il T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000;

Con votazione espressa in forma palese come segue: voti favorevoli otto voti contrari quattro (Martinelli, Peppicelli, Rastelli, Ferroni)

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di Modificare, mediante rideterminazione, per la nuova **Tassa sui rifiuti (TARI)** quale componente tributaria dell'Imposta Unica Comunale (IUC) istituita con decorrenza 01 gennaio

2014, con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014):

<u>L'allegato A</u> alla presente deliberazione, in cui sono rappresentate le categorie e le relative tariffe domestiche e non domestiche.

Dato atto che le categorie e le tariffe sono determinate facendo riferimento a quelle previste dalla dell'anno 2013 di cui si confermano alcune categorie, ma si variano alcune rispetto a quanto stabilito in sede TARES semplificata per l'anno 2013; le categorie e le tariffe sono determinate facendo riferimento a quelle previste dalle tabelle di cui agli allegati al DPR 158/99.

Dare atto altresì che la determinazione, secondo le disposizioni del DPR 158/99, delle **Tariffe TARI 2014** sono destinate alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;

Dare atto che l'allegato A costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L.201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 copia della presente deliberazione, al Ministero dell'Economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Di dichiarare con separata votazione espressa per alzata di mano come segue:

voti favorevoli otto

voti contrari quattro (Martinelli, Peppicelli, Rastelli, Ferroni)

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.